

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'OTTAVIO, D'INCECCO, DE MENECH, DI SALVO, FONTANELLI, GASPARINI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, INCERTI, IORI, LA MARCA, LODOLINI, MARANTELLI, PREZIOSI, PAOLO ROSSI, ROSSOMANDO

Disposizioni in materia di copertura previdenziale per i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica

Presentata il 10 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia, il mondo sportivo dilettantistico rappresenta un'opportunità di lavoro per migliaia di soggetti, dall'istruttore sportivo, all'allenatore, all'organizzatore di manifestazioni ed eventi, al dirigente di associazione, al collaboratore gestionale, all'accompagnatore di squadre e altri.

Per molti di questi operatori l'attività costituisce una forma di volontariato, ma per molti altri rappresenta a tutti gli effetti un'opportunità occupazionale, talvolta l'unica.

La maggioranza di coloro che percepiscono un compenso per l'attività svolta nel mondo sportivo dilettantistico riceve somme che vengono fatte rientrare, dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, nel regime fiscale previsto dagli

articoli 67, comma 1, lettera *m*), e 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che esentano dall'imposizione fiscale i compensi fino a 7.500 euro annui, assoggettando invece a ritenuta fiscale a titolo d'imposta (cioè definitiva) del 23 per cento (oltre alle addizionali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF) la parte di compenso compresa tra 7.500 euro annui e 28.158,28 euro annui. Oltre il predetto importo, la ritenuta fiscale del 23 per cento è a titolo di acconto.

Si tratta dunque di un regime fiscale agevolato, con un'imposizione molto ridotta per le fasce di reddito più basse.

La grande maggioranza di coloro che rientrano in tale regime è però sprovvista di copertura previdenziale, poiché le società e le associazioni sportive dilettantistiche non iscrivono gli sportivi dilettanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (in passato l'assicurazione di tali soggetti era posta a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo), basandosi sul presupposto della marginalità dell'attività da essi svolta.

In realtà, la ragione è rappresentata dall'onerosità della contribuzione previdenziale, pari al 33,00 per cento dei compensi imponibili, a fronte delle normalmente ridotte risorse economiche di cui gli enti sportivi dilettantistici dispongono.

Si assiste in concreto, su scala nazionale, a centinaia di migliaia di operatori del mondo sportivo che, a fronte di un'attività abitualmente svolta, sono privi di contribuzione previdenziale e dunque nulla matureranno anche in termini pensionistici.

La proposta è quella di istituire un'apposita gestione dell'INPS dedicata a tali figure, con un'aliquota previdenziale agevolata, che potrebbe oscillare tra il 15 per cento e il 20 per cento dei compensi imponibili, allo scopo di fornire copertura a tali soggetti, senza al contempo gravare in modo eccessivo i bilanci degli enti sportivi dilettantistici.

Una proposta alternativa è quella di applicare a tali figure l'aliquota previdenziale del 25 per cento, che a regime sarà

applicata dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) iscritti alla gestione separata dell'INPS, come previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). L'onere contributivo sarebbe ripartito tra committente e operatore sportivo, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, al fine di non gravare eccessivamente soltanto su uno di essi.

Gli operatori sportivi, in tal modo, si vedrebbero finalmente tutelati dal continuo rischio di accertamento previdenziale che oggi corrono e che spesso, al momento della verifica, li mette in gravi difficoltà per l'impossibilità di fare fronte all'onere relativo al verbale ispettivo.

Si tratta di una proposta di legge volta a coprire un rilevante vuoto previdenziale esistente, soprattutto a tutela di figure deboli, che non hanno ad oggi alcuna prospettiva in termini pensionistici.

La proposta di legge si compone di un solo articolo con il quale si dispone che a decorrere dal 2018 per i titolari di compensi per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita nella misura del 25 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 2018, per i titolari di compensi per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita nella misura del 25 per cento. L'onere contributivo è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del percipiente.



17PDL0048180